



Ai Direttori delle Strutture INFN  
Ai Direttori dell'Amministrazione Centrale INFN  
Al Servizio di Presidenza INFN

*e p.c.* Ai componenti della Giunta Esecutiva INFN  
Al Direttore Generale INFN  
Al Vice Direttore Generale INFN

OGGETTO: estensione agevolazione regime fiscale del rientro dei cervelli.

La normativa sul rientro dei cervelli incentiva, anche con importanti agevolazioni fiscali, il trasferimento in Italia di persone altamente qualificate e specializzate per favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del Paese.

Per il rientro di docenti e ricercatori in particolare si prevede che il 90% del reddito di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR)/assimilato (art. 50 del TUIR) o autonomo non sia fiscalmente imponibile ai fini IRPEF.

I requisiti necessari per usufruire di questa agevolazione sono:

- essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
- essere stati residenti all'estero in maniera non occasionale;
- aver svolto all'estero attività di ricerca o docenza documentata per almeno 2 anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
- tornare in Italia per svolgere attività di docenza o ricerca;
- trasferire la residenza fiscale in Italia.

L'agevolazione è applicabile a partire dal periodo di imposta in cui si diventa residenti in Italia e per i 5 anni o periodi successivi. Questo periodo può essere esteso in diversa misura come illustrato nella seguente tabella:

Periodo di estensione	Requisito
8 annualità	con almeno 1 figlio minorenni o a carico anche in affidato preadottivo
	se proprietario di almeno 1 unità immobiliare residenziale in Italia, acquisita successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti
11 annualità	con almeno 2 figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo
13 annualità	con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo

Si fa presente che è sufficiente possedere uno dei due requisiti previsti per il periodo delle 8 annualità per accedere al beneficio dell'estensione.

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto il comma 5-ter all'articolo 5 del D.L. 34/2010, consentendo ai docenti e ricercatori, iscritti all'Aire o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che, al 31/12/2019, erano già beneficiari del regime previsto dall'art. 44 del D.L. 78/2010 (regime agevolato docenti e ricercatori) di poter richiedere l'estensione del beneficio versando:

- un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se:
    - ha almeno 1 figlio minorenni, oppure in affidato preadottivo
- oppure:





- è diventato proprietario di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, o ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione.
- un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se:
  - ha almeno 3 figli minorenni, anche in affidamento preadottivo, e diventa proprietario di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, o ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione.

Gli importi dovuti per esercitare l'opzione devono essere versati, in un'unica soluzione, mediante il modello di pagamento F24 ELIDE, utilizzando gli appositi codici istituiti dall'Agenzia delle Entrate (secondo la risoluzione n. 24/E del 31 maggio 2022 in allegato), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione; **per coloro i quali il primo quadriennio di fruizione si è concluso entro il 31 dicembre 2021, il versamento va effettuato entro il 27 settembre 2022.**

Tutti coloro che vorranno procedere alla richiesta di tale estensione, successivamente al versamento, dovranno compilare e sottoscrivere l'autodichiarazione, che si invia in allegato, alla segreteria di Direzione della Struttura di appartenenza o al Servizio del Personale ove presente, che provvederà ad inoltrarlo tramite e-mail al Servizio Trattamento Economico della DRU.

A disposizione per eventuali chiarimenti si inviano i migliori saluti.

**ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE**  
Direzione Risorse Umane  
**II DIRETTORE**  
**(Dott. Renato Carletti)**

CM

